

Anci: «Marchio Doc per cibi comunali»

Dopo i vini potrebbero arrivare anche gli «alimenti comunali» garantiti da un marchio Doc, anzi «De.Co». L'Anci ha infatti depositato in Cassazione la dichiarazione di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Istituzione delle denominazioni comunali di origine, De.Co, per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali».



Trento, la Provincia ispeziona 38 cantieri

Il Servizio lavoro della Provincia, in collaborazione con i carabinieri, ha ispezionato numerosi cantieri del Trentino. Sono così stati verificati 38 cantieri, con 114 ditte e controllata la posizione di 313 lavoratori. Risultato: contestate 57 violazioni alla tenuta delle «giornaliere di cantiere, 6 per la mancata autorizzazione al sub-appalto nei cantieri pubblici e rilevate almeno 29 posizioni di lavoratori non in regola.

il documento

5

Pubbllichiamo la parte generale dell'accordo di programma quadro fra Anci e Conai per la raccolta e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

PREMESSO

A. che il d.lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, ha modificato il quadro normativo ambientale, dettando in particolare nuove norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; B. che all'attuazione delle nuove disposizioni sono chiamati a concorrere, ciascuno per quanto di propria competenza, gli operatori economici così come definiti alla lettera p) comma 1 dell'art. 35 d.lgs 22/97;

C. che in particolare l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio deve essere ispirata all'osservanza dei principi di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 36 del d.lgs 22/97; D. che è fatto carico ai produttori ed utilizzatori di conseguire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati nell'allegato E) del predetto decreto;

E. che nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 24 deve essere assicurata, da parte della pubblica amministrazione, una raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le percentuali minime indicate, e che, nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi, comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo, così come previsto al comma 2 dell'articolo 38 del d.lgs. 22/97;

F. che, ai sensi dell'articolo 39 comma 1 d.lgs 22/97, spetta ai Comuni, tramite i gestori dei servizi, organizzare sistemi adeguati per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio su superficie pubblica; G. che lo stesso articolo riporta che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti;

H. che, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs 22/97, il CONAI elabora, sulla base dei programmi specifici di prevenzione predisposti dai Consorzi di cui all'art. 40 del citato decreto e degli altri soggetti che hanno organizzato sistemi di gestione in proprio, un Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che, in riferimento alle singole tipologie dei materiali, individui linee di intervento idonee al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

I. che l'articolo 38, comma 9, del d.lgs. 22/97 indica che sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per: a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti a servizio pubblico; c) il riutilizzo degli imballaggi usati; d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;

J. che, tanto premesso, occorre stipulare l'accordo di programma quadro su base nazionale previsto dall'art. 41, comma 3, lett. h), del d.lgs. 22/97;

K. che i corrispettivi che il CONAI riconoscerà ai Comuni per il servizio della raccolta differenziata degli imballaggi saranno correlati ai parametri economici relativi a modelli organizzativi di cui alla lettera b) comma 1) dell'art.39 del d.lgs. 22/97;

L. che gli oneri economici per la restituzione di imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, saranno riconosciuti ai sensi degli artt. 38, comma 10, e 49 comma 10, del d.lgs. 22/97;

CONSIDERATO

A. che ai sensi dell'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 22/97, il CONAI è subentrato nei diritti e negli obblighi dei Consorzi Obbligatorii per il riciclaggio dei contenitori od imballaggi per liquidi istituiti dall'articolo 9 quater della Legge 475/88;

B. che occorre tenere conto delle attività poste in essere ai sensi dell'art. 9 quater della L. 475/88, nonché del relativo allegato 1 «obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori od imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi»;

C. che gli Enti locali territoriali e/o i gestori dei servizi di competenza dei predetti Enti, hanno provveduto, in attuazione delle precedenti disposizioni in materia, ad organizzare dei sistemi di raccolta differenziata adottando metodiche operative, ivi compresa l'acquisizione di strumenti, beni, servizi nonché impianti, per la raccolta (recupero), la valorizzazione e la nobilitazione delle frazioni raccolte, con conseguente assunzione di costi patrimoniali pluriennali e riduzione dei rendimenti di impianti di smaltimento finale e/o valorizzazione dei rifiuti;

D. che l'attuazione del presente accordo di programma quadro richiede l'attività dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 22/97 nonché l'assunzione da parte loro dei relativi costi per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; CONCORDANDO

1. PREMESSO
1.1 Le premesse, l'«considerato» e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

2. OBBLIGO DELLE PARTI
2.1 Il CONAI si impegna, tramite i Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs. 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, a ritirare i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'articolo 42 dello stesso decreto.

2.2 Fatto salvo quanto stabilito negli Allegati Tecnici, sono altresì a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo. 2.3 Il Programma Generale del CONAI individua gli ambiti territoriali in cui, qualora si verifichi il superamento degli obiettivi nello stesso indicati, potranno essere fatte compensazioni su scala nazionale per riequilibrare il deficit di altri ambiti territoriali. 2.4 Nel caso in cui siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel citato Programma Generale, il CONAI si impegna inoltre a ritirare, a condizioni economiche da concordare e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.5 Spetta ai Comuni realizzare, tramite i gestori dei servizi, nel rispetto dell'art.39 del d.lgs. 22/97, un adeguato sistema di raccolta differenziata, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio ricadenti nella privativa comunale.

2.6 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differen-

| DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE - ANNO 1999 | | | |
|---|-----------|-----------------|--------------------|
| PROCEDURE | MATERIALE | QUANTITA' (ton) | IMPORTO (mil/Lit.) |
| ORDINARIE | Acciaio | 601.303 | 18.039 |
| | Alluminio | 55.319 | 5.532 |
| | Carta | 3.701.864 | 111.134 |
| | Legno | 2.262.962 | 11.315 |
| | Plastica | 1.646.753 | 230.550 |
| | Vetro | 2.474.511 | 12.373 |
| TOTALE | TOTALE | 10.742.711 | 388.943 |
| SEMPLIFICATE | TOTALE | 443.267 | 25.152 |
| TOTALE PROCEDURE | TOTALE | 11.185.978 | 414.095 |

A n c i - C o n a i

Un protocollo che premia efficacia ed economicità

| PREVISIONE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA SERVIZIO PUBBLICO | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| ACCIAIO | 1 | 1 | 2 | 10 | 37 | 61 | 95 |
| ALLUMINIO | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 21 | 30 |
| CARTA (1) | 518 | 679 | 842 | 939 | 999 | 1.030 | 1.042 |
| LEGNO | 400 | 500 | 600 | 900 | 950 | 1.000 | 1.050 |
| PLASTICA (2) | 63 | 88 | 101 | 138 | 177 | 204 | 214 |
| VETRO | 591 | 753 | 796 | 822 | 916 | 1.011 | 1.129 |
| TOTALE | 1.577 | 2.206 | 2.349 | 2.818 | 3.093 | 3.327 | 3.560 |

(1) - I dati, espressi in tonnellate per mille, costituiscono la somma di carta grafica e imballaggi raccolti congiuntamente da servizio pubblico (scarto a 5%). In ogni caso, il dato espresso risulta ancora parziale per '96 e '97

(2) - I dati fino al 1998 si riferiscono ai soli quantitativi di contenitori in plastica per liquidi

D. che l'attuazione del presente accordo di programma quadro richiede l'attività dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 22/97 nonché l'assunzione da parte loro dei relativi costi per l'attuazione del disposto di cui al comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni; CONCORDANDO

1. PREMESSO
1.1 Le premesse, l'«considerato» e gli allegati formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.

2. OBBLIGO DELLE PARTI
2.1 Il CONAI si impegna, tramite i Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs. 22/97 ed i produttori non associati ai predetti Consorzi, a ritirare i rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata, sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio previsto dall'articolo 42 dello stesso decreto.

2.2 Fatto salvo quanto stabilito negli Allegati Tecnici, sono

altresì a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione e/o trasporto, anche fuori ambito, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio ai centri e/o impianti indicati dal medesimo. 2.3 Il Programma Generale del CONAI individua gli ambiti territoriali in cui, qualora si verifichi il superamento degli obiettivi nello stesso indicati, potranno essere fatte compensazioni su scala nazionale per riequilibrare il deficit di altri ambiti territoriali. 2.4 Nel caso in cui siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi indicati nel citato Programma Generale, il CONAI si impegna inoltre a ritirare, a condizioni economiche da concordare e comunque a valore positivo, i rifiuti di imballaggio raccolti nei limiti massimi di riciclaggio previsti dalla legge.

2.5 Spetta ai Comuni realizzare, tramite i gestori dei servizi, nel rispetto dell'art.39 del d.lgs. 22/97, un adeguato sistema di raccolta differenziata, su indicazione del CONAI, dei rifiuti di imballaggio ricadenti nella privativa comunale.

2.6 Nelle situazioni in cui sia funzionale la raccolta differen-

C.D.R., attese le considerazioni di cui in premessa, al gestore dei servizi sarà riconosciuto un corrispettivo per le quantità stimate su un campione rappresentativo dei rifiuti urbani; tali quantità non potranno essere, comunque, inferiori al 6% del rifiuto trattato, con un corrispettivo per il primo anno pari a Lit. 112 per Kg. di rifiuti di imballaggio combustibili che successivamente si ridurrà annualmente di 7 Lit./Kg. per il quadriennio successivo.

3.4 Le quantità stimate concorrono, a tutti gli effetti, al raggiungimento degli obiettivi fissati agli artt. 24 e 37 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

3.5 Per le frazioni metalliche non combustibili avviate all'incenerimento va considerata l'opportunità, a livello locale, di predisporre adeguate strutture di separazione a monte degli impianti, da concordare con i Consorzi interessati anche in termini di costi di installazione e di esercizio.

3.6 Sono altresì a carico del CONAI, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera g) del d.lgs. 22/97, i costi delle campagne di informazione ritenuti utili ai fini dell'attuazione del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Restano a carico dei consorzi di cui all'art. 40 i costi delle campagne di informazione, a livello locale, concordate d'intesa con il Comune e/o con il gestore del servizio.

3.7 Le parti concordano che i corrispettivi riconosciuti dal CONAI saranno adeguati annualmente sulla base di criteri e di indici riportati negli Allegati Tecnici.

3.8 Ai fini dell'adeguamento annuale dei corrispettivi riconosciuti da Conai, le parti convengono che, in considerazione della crescita quantitativa e dell'organizzazione del servizio, si procederà a determinare la percentuale di riduzione dei corrispettivi fissati negli Allegati Tecnici, a decorrere dal 1° gennaio 2002 in ragione del 6%. Tale riduzione copre l'intero biennio 2002-2003. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà praticata un'ulteriore riduzione nella misura del 3% per il successivo biennio. E' escluso dalla revisione il corrispettivo della fascia quantitativa inferiore. I corrispettivi in questione potranno, pertanto, nel tempo, assumere variazioni percentuali:

- in aumento: in attuazione del punto 9 degli Allegati tecnici (monitoraggio e aggiornamento);
- in diminuzione: in attuazione del punto 9 dell'accordo quadro ANCI-CONAI del 25/5/98.

Le due tendenze potranno trovare compensazione nell'ambito della seguente formula:

C = corrispettivo
C1 = (A-B) %
C1 = coeff. di riduzione

A = incremento % di costo calcolato secondo i criteri di cui al punto 9 degli allegati di filiera
B = % riduzione biennale. La riduzione del corrispettivo sarà pari a: C x C1 = C2

4. OPERATIVITA' DELL'ACCORDO

4.1 Per la realizzazione del presente accordo si procederà con la stipula di apposite convenzioni che disciplineranno gli obblighi delle parti, eventuali prestazioni aggiuntive, modalità di raccolta, corrispettivi, qualità del rifiuto di imballaggio raccolto, eventuali oneri di smaltimento delle frazioni estranee e campagne di informazione e sensibilizzazione.

4.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo sono sottoscritte, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs 22/97 e dai Comuni o dal gestore del servizio pubblico di raccolta differenziata.

4.3 Le parti riconoscono la necessità di attribuire, nella stipula da parte dei Consorzi di cui all'art. 40 del d.lgs. 22/97 delle convenzioni sottoscritte sulla base del presente accordo, le seguenti caratteristiche di priorità:

a) Comuni e/o loro Consorzi che abbiano già raggiunto il limite del 15% nella raccolta differenziata, di cui all'art. 24 del d.lgs. 22/97;
b) Comuni e/o loro Consorzi che siano titolari di una precedente convenzione e/o accordo locale per il conferimento di frazioni merceologiche da raccolta differenziata;
c) Comuni e/o loro Consorzi che effettuino la gestione dei servizi di ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 22/97;

d) Comuni e/o loro Consorzi che per primi istituirono il sistema tariffario di cui all'art. 49 del d.lgs. 22/97;

e) Comuni e/o loro Consorzi che si trovino nell'ambito di aree dichiarate in emergenza ambientale;

f) Città metropolitane;
g) Comuni e/o loro Consorzi che abbiano popolazione superiore a 100.000 abitanti;
h) Comuni e/o loro Consorzi che abbiano popolazione superiore a 50.000 abitanti.

5. VALIDITA' DELL'ACCORDO

5.1 Il presente accordo ha una validità di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° gennaio 1999. Entro il mese di maggio di ogni anno le parti si incontreranno per valutare i risultati derivanti dall'attuazione del Programma di cui all'art. 42 del d.lgs. 22/97, dall'applicazione del presente accordo e per la predisposizione dei programmi successivi.

5.2 Le convenzioni stipulate in esecuzione del presente accordo potranno avere decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso, con riconoscimento dei relativi corrispettivi stabiliti negli Allegati Tecnici, purché, attraverso adeguati resoconti contabili, sia documentato dal gestore del servizio:

I. la decorrenza dell'attivazione/funzionamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;

II. l'effettivo ed oggettivo conferimento dei rifiuti;

III. l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore a quello stabilito nei relativi Allegati Tecnici al presente accordo.

6. COMITATO DI VERIFICA

6.1. Al fine di verificare la corretta applicazione dell'accordo di programma quadro, le parti concordano di istituire presso l'ANCI un COMITATO DI VERIFICA composto da sei esperti designati dal CONAI e sei dall'ANCI.

6.2. In particolare al Comitato spetta:
I. vigilare, e ove possibile dirimere, eventuali contenziosi o problemi applicativi tra le parti in forza del presente accordo;

II. preparare l'incontro annuale, con delegazioni allargate, per valutare i risultati derivanti dall'attuazione del programma ex art. 42 del d.lgs. 22/97 e dall'applicazione del presente accordo;

III. proporre alle parti firmatarie eventuali iniziative finalizzate a promuovere e diffondere i risultati dell'accordo.

6.3 Il Comitato si riunirà, di regola, ogni 6 mesi, ma potrà essere convocato, in via straordinaria, su richiesta scritta da una delle parti.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Entro due anni dalla firma del presente accordo, l'ANCI ed il CONAI valuteranno la possibilità di costituire un collegio arbitrale ai sensi degli artt. 806 e successivi del c.p.c.

Il Presidente ANCI Enzo Bianco

Il Presidente CONAI Piero Capodice

P. A. ALLA PROVA DEL NUOVO

Legge 53 e telelavoro, il pubblico si fa più flessibile

Con la legge n. 53/2000 ed il recente contratto sulla introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni si ampliano in modo assai rilevante i margini di flessibilità nel lavoro pubblico. Con la 53/2000, in particolare, aumentano le possibilità per il personale degli enti locali di accedere a congedi e permessi per impegni familiari e formativi. Il che impone alle pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai Comuni l'appuntamento di misure per fare fronte alle rilevanti conseguenze di ordine organizzativo. Da evidenziare, come dato assai positivo, che la norma contiene la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico della legislazione in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA E CONGEDI PARENTALI

La legge n. 53/2000, articoli 11 e 12, modifica in modo rilevante le norme preesistenti in materia di astensione obbligatoria, ex legge n. 1204/71. Essa viene resa assai più flessibile nelle modalità di fruizione. Si consente, dopo il parto, il recupero dei giorni non utilizzati per parto precedente alla data prevista. Si offre la possibilità alle madri di

optare per una articolazione diversa dei 5 mesi di astensione obbligatoria, prevedendo la possibilità che essa sia utilizzata solo per un mese prima del parto e per il restante periodo successivamente.

Oggi si prevede inoltre che il diritto di assentarsi come astensione facoltativa per le lavoratrici madri a fini di assistenza dei bambini maturi anche se l'altro genitore non ne ha diritto, ad esempio perché disoccupato. Il che determina una notevole estensione dell'istituto. Da sottolineare che le norme di tutela per le madri appartenenti alla polizia di Stato sono estese anche alle donne appartenenti ai corpi di polizia municipale. La legge prevede inoltre la estensione alle lavoratrici autonome dell'istituto limitatamente a tre mesi nel corso del primo anno di vita del bambino, con il che ne deriva che gli Enti locali debbono dare applicazione a tale «novella» nei rapporti di lavoro autonomo che hanno in corso.

Possono assentarsi per l'assistenza ai bambini anche i genitori di sesso maschile. Il principio è posto in linea generale dalla legge n. 53/2000, in modo che l'utilizzazione dei permessi è facoltativa da parte di uno dei due genitori. L'opportunità è inoltre utilizzabile dal padre anche se la madre non è una lavoratrice dipendente. Da sottolineare

che il principio generale diventa diritto all'astensione obbligatoria nel caso di genitore unico (per morte, grave infermità, abbandono, etc) nei primi tre mesi successivi alla nascita del bambino.

Altro elemento di novità è costituito dalla estensione dell'arco temporale coperto dalla possibilità di astensione facoltativa per l'assistenza ai figli da parte di uno dei due genitori: si passa dal precedente limite dei tre anni ad otto anni di età del figlio. Il periodo massimo utilizzabile diventa di 10 mesi. La legge n. 53/2000 introduce una differenza nei permessi per malattia a seconda che l'età del figlio sia inferiore a tre anni, permessi senza limite, o inferiore ad otto, permessi per un massimo di 5 giorni all'anno. Le norme pongono l'obbligo che il datore di lavoro debba comunque essere preavvisato entro almeno 15 giorni.

In termini economici si prevede la compensazione del 30% del trattamento in caso di assenza nel periodo compreso nei primi 3 anni di vita del bambino entro il limite di sei mesi di permessi.

La legge n. 53/2000 prevede altresì il cambiamento in senso estensivo dei permessi spettanti per «eventi e cause particolari»: tre giorni all'anno per decesso o grave infermità del coniuge, convivente o parente fino al 2° grado; diritto ad avere

per gravi motivi familiari permessi non superiori a due anni; possibilità di concordare orari di lavoro diversi. Da evidenziare la possibilità di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto per il sostegno alle spese necessarie durante l'utilizzazione dei permessi per i genitori lavoratori.

CONGEDI PER LA FORMAZIONE

La legge detta nuove regole sul regime dei permessi e dei congedi per la formazione. In primo luogo, si prevede un diritto ad avere percorsi di formazione e si pone in capo alle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti locali, l'impegno ad assicurare che essa sia fornita in modo integrato ed articolato sul territorio nazionale. Viene introdotto anche nel nostro paese l'istituto dell'anno sabbatico. Si prevede infatti la possibilità di collocarsi in permesso per un periodo massimo di undici mesi per ragioni di formazione, in aggiunta alle altre opportunità offerte al riguardo, vedi in particolare la legge n. 300/70. Il datore di lavoro può non accogliere o differire la richiesta, ma solo per «comprovate esigenze organizzative»; è richiesto comunque un preavviso di almeno trenta giorni. Ed infine, la legge prevede la possibilità di richiedere ed ottenere il prolungamento dell'età

pensionabile per il recupero della contribuzione relativa all'anno sabbatico.

ACCORDO QUADRO SUL TELELAVORO

L'accordo quadro sul telelavoro nella PA si applica a tutti i comparti pubblici. Esso è operativo dallo scorso 24 marzo ed è ispirato all'obiettivo di consentire l'effettiva sperimentazione del telelavoro nella PA in modo che per i lavoratori che ne usufruiscono non vi siano né penalizzazioni né oneri. I progetti sono materia di concertazione tra enti pubblici ed organizzazioni sindacali. Sono dal contratto individuate le materie oggetto di contrattazione a livello dei singoli comparti: criteri generali; regole di massima per l'articolazione dell'orario di lavoro; forme di copertura assicurativa; iniziative di formazione.

Le amministrazioni devono sostenere tutti gli oneri per l'attrezzatura delle postazioni di telelavoro, compresi gli oneri di collegamento telefonico. L'accordo prevede le regole per l'assegnazione ai progetti. I criteri prioritari sono tre: situazione di disabilità; esigenze di cura di figli minori di 8 anni; maggiore tempo di percorrenza. Il contratto ricorda che non si determina alcun mutamento nella posizione giuridica del lavoratore. A.B.

